
Il calcolo

NELLA MASSA EREDITARIA ANCHE I BENI DONATI

di **Angelo Busani**

La «legittima» e la «disponibile» assurte all'onore delle cronache in conseguenza del testamento di Silvio Berlusconi.

Si tratta di concetti che vengono in considerazione in un caso, come quello di Berlusconi, nel quale il defunto lascia una pluralità di figlie intente (con donazioni o con disposizioni testamentarie) privilegiare taluno di essi rispetto agli altri.

A questo riguardo, occorre riflettere sul punto che la legge impone, in occasione del decesso di una persona, di effettuare il seguente calcolo: sommare il valore del patrimonio di proprietà del defunto al momento della sua morte (in ipotesi, 260) con il valore delle donazioni che il defunto abbia disposto durante la propria vita, con la precisazione che le donazioni si devono considerare per il valore che i beni donati hanno alla data di morte (e non per il valore che essi avevano alla data della donazione).

Si ipotizzi, dunque, che il defunto abbia donato beni che hanno valore 40 al momento di apertura della successione. A



I passaggi per determinare la quota di legittima e la parte disponibile

questo proposito, va precisato che per “donazioni” si intendono sia quelle formali (vale a dire, quelle stipulate con atto notarile), sia quelle cosiddette “indirette”: si pensi al caso dell'appartamento comprato dal figlio con il denaro fornito del de cuius oppure al caso del beneficiario della polizza vita il cui premio sia stato corrisposto dal de cuius.

Ebbene, continuando nell'esempio, se si somma il valore 260 (cosiddetto relictum) con il valore 40 (cosiddetto donatum) si ottiene una “massa” di valore 300. Su questa massa, la legge impone di calcolare dunque le quote di legittima, vale a dire il valore minimo che ciascun figlio deve ottenere: nel caso di cinque figli, la legittima è pari ai due terzi della massa diviso cinque e, quindi, a $20/30$ e cioè a $4/30$ per ciascun figlio. Pertanto, sulla ipotizzata massa di valore 300, a ciascun figlio spetta un valore 40 a titolo di legittima.

Il complemento della quota di legittima prende il nome di quota disponibile. Se la legittima è di $2/3$, la disponibile è pertanto pari a $1/3$ (e, quindi, nell'esempio, a $10/30$): è la quota di cui il defunto può liberamente disporre, per donazione o per testamento. Se la disponibile è attribuita, come nel caso concreto, a due dei cinque figli in quote eguali, significa che i due figli beneficiari della disponibile sommano la rispettiva quota di legittima ($4/30$) con la quota di disponibile a ciascuno di essi lasciata ($5/30$), con la conseguenza di ottenere una complessiva quota ereditaria di $9/30$ cadauno. Quindi, del valore 300, i due figli preferiti conseguono 90 (mentre gli altri tre, come detto, ottengono 40)

Se poi la donazione di 40 sia stata fatta a beneficio di uno dei figli destinatari della disponibile, questi tiene la donazione e preleva dal relictum i restanti 50. Se la donazione di 40 sia stata fatta a beneficio di uno dei figli destinatari della sola legittima, costui tiene la donazione ma non preleva nulla dal relictum.